



33908/2010 REG.SEN.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4699 del 2010, proposto da:
EKHATOR JOHNATAN rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto
BERTULETTI e Daniela PEPPICELLI ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultima in Roma, Via Paolo Paruta, n. 23;

contro

il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il
Consolato Generale d'Italia in Lagos in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento a prot. n. 698 in data 19 marzo 2010 con il quale il Consolato
Generale d'Italia in Lagos ha negato il visto di ingresso per lavoro subordinato a

favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale A Lagos;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato, avuto riguardo alla relazione istruttoria depositata dalla resistente amministrazione degli esteri e nella quale si pone in rilievo che il numero di serie del passaporto esibito ai fini dell'ottenimento del visto differisce da quello indicato nel SUI e che detto passaporto (A3892059A) appartiene alla vecchia serie che i locali "passport officers" hanno l'obbligo di non rilasciare più;

RILEVATO che, invece, parte ricorrente sostiene che il primo passaporto indicato nel Nulla Osta era ancora valido al tempo della richiesta del detto Nulla Osta, mentre è scaduto a luglio 2008 e quindi l'ha dovuto sostituire al momento del colloquio per il visto;

RILEVATO che il ricorrente, anche con memoria per la Camera di Consiglio, nulla oppone a quanto rappresentato dalla resistente Amministrazione degli esteri nella relazione istruttoria alla circostanza specifica per cui i numeri di serie del nuovo passaporto appartengono a titoli che non vengono più rilasciati;

CONSIDERATO che appare del tutto non condivisibile il dedotto difetto di motivazione, come dimostrato dalla circostanza sopra contestata dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che, pertanto, viene anche a cadere la censura di violazione degli articoli 3, 4 e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come dimostrata dalla circostanza che, invece, il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere il visto, laddove lo stesso ha esibito il contestato titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non appare suscettibile di accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente EKHATOR JOHNATAN al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore dell'Amministrazione degli Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)